Regolamento

Approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 16.11.2023

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Pubblicità

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE E L'ISCRIZIONE
Articolo 3 – Requisiti per l'adesione al Fondo e per l'Iscrizione del personale dipendente
Articolo 4 – Modalità di adesione, di prosecuzione volontaria e comunicazione degli Iscritti
Articolo 5 – Modalità di iscrizione degli Aventi diritto
Articolo 6 – Obblighi e modalità di aggiornamento dell'anagrafica durante la permanenza nel Fondo
Articolo 7 – Permanenza nel Fondo

CONTRIBUTI
Articolo 8 – Obbligo contributivo
Articolo 9 – Modalità di versamento dei contributi per i dipendenti iscritti da parte dei Soci e degli Aderenti, nonché per i relativi Aventi diritto
Articolo 10 – Modalità di versamento dei contributi per i dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente, per il titolare/socio persona fisica dell'impresa Aderente, per il famigliare collaboratore dell'impresa Aderente e per il Prosecutore volontario nonché per i relativi famigliari
Articolo 11 – Ritardato e mancato versamento dei contributi

PRESTAZIONI
Articolo 12 – Prestazioni
Articolo 13 – Decorrenza delle Prestazioni

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi del Fondo
Articolo 15 – Privacy e Tutela dei dati personali anche relativi alla salute
Articolo 16 – Modifiche al Regolamento e al/i Nomenclatore/i
Articolo 17 – Norma di Rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento interno (il "*Regolamento*"), predisposto ai sensi dell'Art. 20 del vigente statuto (lo "*Statuto*"), ha per oggetto la disciplina dei trattamenti delle prestazioni socio–sanitarie integrative e/o complementari al Servizio Sanitario Nazionale ovvero al Servizio Sanitario Provinciale (le "*Prestazioni*") e il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo Sanitario denominato SANI-FONDS (il "*Fondo*").

1.2 Il Fondo è stato costituito in data 22 maggio 2013 con atto pubblico a rogito della Dott.ssa Elena Lanzi, Notaio iscritto al Collegio notarile di Bolzano.

1.3 Il Fondo, così come previsto dagli Artt. 3 e 6 dello Statuto, eroga Prestazioni per:

i) il personale dipendente delle associazioni datoriali e sindacali Soci del Fondo, di cui all'Art. 5 dello Statuto,

ii) il personale dipendente, i titolari, i collaboratori familiari (la cui qualifica risulta formalizzata con atto notarile) e i soci persone fisiche degli Aderenti al Fondo, di cui all'Art. 6 dello Statuto,

iii) i prosecutori volontari di cui all'Art. 6 dello Statuto ovvero quelle persone fisiche in precedenza iscritte dai Soci e dagli Aderenti che hanno deciso di continuare l'adesione al Fondo anche in assenza del rapporto di lavoro e/o nel caso che venga a mancare l'adesione dell'impresa e, in assenza di fonte regolatoria, in via del tutto volontaria (i "*Prosecutori volontari*") e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione,

che assumono, come meglio precisato all'Art. 6 dello Statuto, la qualifica di "*Iscritti*" al Fondo;

iv) il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) iscritti al Fondo dagli Iscritti,

che assumono, come precisato all'Art. 6 dello Statuto, la qualifica di "*Aventi Diritto*". Gli Aventi Diritto del medesimo Iscritto sono complessivamente definiti anche "*Nucleo famigliare*".

Articolo 2 – Pubblicità

2.1 L'adesione dei Soci, degli Aderenti e l'iscrizione dei Prosecutori volontari, nonché l'iscrizione degli Iscritti e Aventi Diritto presuppone in capo a costoro la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del Nomenclatore delle Prestazioni, della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

2.2 Il presente Regolamento, così come lo Statuto, il Nomenclatore delle Prestazioni e la Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds, sono visionabili e scaricabili sul Sito del Fondo: www.sani-fonds.it (il "*Sito*").

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE E L'ISCRIZIONE

Articolo 3 – Requisiti per l'adesione al Fondo e per l'Iscrizione del personale dipendente

3.1 I soggetti indicati all'Art. 6 dello Statuto possono assumere la qualifica di Aderenti al Fondo, purché osservino la procedura di adesione indicata nell'Art. 4 del presente Regolamento.

3.2 I soggetti elencati all'Art. 1.3 del presente Regolamento e all'Art. 6 dello Statuto assumono rispettivamente la qualifica di Iscritti e Aventi Diritto al Fondo, purché sia osservata la procedura di iscrizione indicata negli Artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di adesione, di prosecuzione volontaria e comunicazione degli Iscritti

4.1 Gli Aderenti per poter aderire al Fondo e i Prosecutori volontari per poter proseguire l'iscrizione allo stesso, devono presentare apposita domanda e osservare la procedura indicata nell'Art. 2 della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds.

4.2 Gli Aderenti, a seguito dell'adesione, devono comunicare i nominativi dei soggetti da iscrivere al Fondo mediante invio di apposita comunicazione e osservando la procedura indicata nell'Art. 3 della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds.

4.3 Il Fondo, verificata l'esaustività delle informazioni contenute nella domanda di adesione, di prosecuzione e di iscrizione, si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta.

4.4 L'adesione al Fondo da parte dell'Aderente e l'iscrizione al Fondo del Prosecutore volontario e degli altri Iscritti presuppone in capo agli stessi la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del presente

Regolamento, della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds nonché delle loro eventuali successive modifiche.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione degli Aventi Diritto

5.1 L'Iscritto, sia esso dipendente del Socio/Aderente, che titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente o Prosecutore volontario - con i limiti di cui al successivo Art. 5.3 (ii) -, può iscrivere al Fondo, quali Aventi Diritto, i membri del proprio Nucleo familiare seguendo la procedura indicata nell'Art. 3 della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds e le istruzioni presenti sul Sito, nonché provvedendo al versamento della contribuzione volontaria - salvo quanto previsto al successivo Art. 5.3 (i) – ai sensi di quanto previsto agli Artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

5.2 I componenti del Nucleo familiare, così come previsti dall'Art. 6 dello Statuto, coincidono con:

- il coniuge (fiscalmente e non fiscalmente a carico);
- il convivente more uxorio;
- i figli (fiscalmente e non fiscalmente a carico), anche non conviventi, fino al ventiseiesimo anno di età;
- i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità permanente non inferiore a due terzi senza limiti di età.

5.3 Si precisa che:

(i) l'Iscritto non deve versare alcun contributo per i seguenti Aventi Diritto: coniuge fiscalmente a carico ed i figli sino ai 12 mesi di età;

(ii) il Prosecutore volontario non può iscrivere al Fondo i membri del proprio Nucleo familiare quali Aventi Diritto, ad eccezione del proprio coniuge fiscalmente a carico e dei propri figli fino al compimento dei 12 mesi.

5.4 L'iscrizione degli Aventi Diritto al Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte degli stessi delle norme dello Statuto del presente Regolamento, del Nomenclatore delle Prestazioni e della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds nonché delle loro eventuali successive modifiche.

Articolo 6 – Obblighi e modalità di aggiornamento dell'anagrafica durante la permanenza nel Fondo

6.1 Dopo l'accoglimento della domanda di adesione, i Soci e gli Aderenti, devono provvedere mensilmente (entro il giorno 16 di ogni mese) ad inviare al Fondo, mediante il portale informatico e nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds, un file telematico con i dati dei dipendenti in forza e dei contributi dovuti.

Le cessazioni dei rapporti di lavoro di dipendenti Iscritti dovranno essere comunicate mediante la medesima modalità indicata nel presente comma.

6.2 Qualora, dopo la registrazione, si verificassero delle variazioni alle informazioni anche anagrafiche comunicate in fase di adesione e/o iscrizione dei propri dipendenti (ivi inclusa l'assunzione di nuovi dipendenti), gli Aderenti/Soci avranno l'onere di comunicarle tempestivamente al Fondo, ovvero entro il 16° (sedicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, seguendo le istruzioni presenti sul portale informatico e sulla Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds.

6.3 In modo analogo, tutti gli altri Iscritti che presentano domanda di iscrizione per sé e/o i propri Aventi Diritto personalmente e non tramite il rispettivo Socio/Aderente, devono comunicare tempestivamente al Fondo le variazioni delle proprie anagrafiche, così come delle anagrafiche dei propri Aventi Diritto con la stessa modalità richiesta per la presentazione della relativa domanda di iscrizione. Si rinvia a tal fine a quanto illustrato nella Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds.

Articolo 7 – Permanenza nel Fondo

7.1 I Soci e gli Aderenti, che hanno aderito al Fondo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Nomenclatore delle Prestazioni e dalla Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds, permangono nel Fondo per tutto il periodo di durata di quest'ultimo, salvo i casi di: (i) cessazione dello svolgimento dell'attività; (ii) scioglimento; (iii) modificazioni soggettive, quali, ad esempio, trasformazione societaria, fusione, cessione d'azienda e simili (le "*Variazioni Societarie*"), (iv) recesso, (v) esclusione (a seguito, ad esempio, di mancato versamento dei contributi a seguito di tre solleciti conformemente a quanto meglio illustrato nella Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds), (vi) applicazione di altro Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (il "*CCNL*") rispetto a quelli previsti nell'Accordo, (vii) più in generale perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'Art. 6 dello Statuto.

7.2 Qualora il Socio o l'Aderente si trovasse nei casi indicati al comma 1 del presente Articolo, deve inviare comunicazione a mezzo posta ordinaria o posta elettronica al Consiglio di amministrazione del Fondo, che valuta la comunicazione e ne stabilisce la disciplina applicabile, prevedendo, se del caso, anche la possibilità di recedere dal Fondo o lo scioglimento immediato del rapporto associativo o l'esclusione dal Fondo.
7.3 Il venir meno del rapporto associativo da parte del Socio o dell'Aderente comporta: (i) per il rispettivo Iscritto (e Avente Diritto) la perdita della predetta qualifica e conseguentemente del suo diritto di beneficiare delle Prestazioni del Fondo; (ii) l'impossibilità di ottenere la restituzione della contribuzione versata al Fondo, che rimane nel patrimonio del Fondo e viene utilizzata per erogare Prestazioni in favore degli Iscritti e Aventi Diritto.
7.4 Gli Iscritti e i Prosecutori volontari al Fondo perdono la loro qualifica e non possono più beneficiare delle Prestazioni del Fondo anche nei casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, ovvero:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro del dipendente Iscritto;
- decesso dell'Iscritto/Prosecutore volontario;
- morosità dell'Iscritto/Prosecutore volontario nel versamento dei contributi al Fondo quando versati dall'Iscritto stesso;
- più in generale, perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo (i.e. perdita della qualifica di socio persona fisica o di titolare di un'impresa Aderente);
- per i soli Prosecutori volontari: compimento dell'80° compleanno.

7.5 La cessazione della qualifica di Avente Diritto, si perde nei seguenti casi:

- decesso dell'Iscritto/Prosecutore volontario;
- recesso dell'Iscritto o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dell'Iscritto;
- mancato versamento dei contributi da parte dell'Iscritto/Prosecutore volontario nel caso in cui i contributi vengano versati dall'Iscritto stesso.
- in tutti gli altri casi in cui il relativo Iscritto perde la propria qualifica e non può quindi più beneficiare delle Prestazioni del Fondo.

CONTRIBUTI

Articolo 8 – Obbligo contributivo
8.1 Al fine di consentire agli Iscritti e relativi Aventi Diritto di beneficiare delle Prestazioni del Fondo è necessario versare un importo a titolo di contributo, il quale va a costituire il Patrimonio del Fondo, così come previsto dall'Art. 17 dello Statuto.
8.2 Il *quantum* di tale versamento varia a seconda dagli accordi collettivi, dalle specifiche pattuizioni di cui all'Art. 6 dello Statuto e dalle delibere del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8.3 Il Consiglio di amministrazione del Fondo, la cui delibera deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, disciplina altresì i termini e le modalità di versamento di tale contributo.
8.4 Importo, termini e modalità di versamento dei contributi sono riportati all'interno della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds.
8.5 In parziale deroga a quanto previsto al precedente Art. 8.1, si precisa che non deve essere versato alcun contributo per i seguenti Aventi Diritto iscritti al Fondo: coniuge fiscalmente a carico e figli sino ai 12 mesi di età.
8.6 Il versamento del contributo effettuato da parte dei Soci e degli Aderenti per i propri dipendenti Iscritti dovrà essere assoggettato al contributo di solidarietà del 10%, di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 166/1991, da corrispondersi all'INPS (cod. INPS M980) con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale si verifica il versamento al Fondo.
8.7 I contributi che i Soci e gli Aderenti versano al Fondo per i propri dipendenti iscritti sono deducibili entro il limite stabilito dall'Art. 51 comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni (il "*TUIR*"), ovvero di € 3.615,20, purché il Fondo risulti iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari (l'"*Anagrafe*") istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'Art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale*".
8.8 Il Fondo dà evidenza della propria iscrizione all'Anagrafe sul proprio Sito.

Articolo 9 - Modalità di versamento dei contributi per i dipendenti iscritti da parte dei Soci e degli Aderenti, nonché per i relativi Aventi Diritto

9.1 Il contributo per ciascun dipendente iscritto e per il relativo Nucleo familiare deve essere versato dal rispettivo Socio/Aderente con cadenza mensile, in base ed a seguito della denuncia dei lavoratori in forza presentata da parte del consulente del lavoro o altro soggetto dell'Aderente incaricato da quest'ultimo ("*Referente*") entro il giorno 16 di ogni mese.

Articolo 10 - Modalità di versamento dei contributi per i dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente, per il titolare/socio persona fisica dell'impresa Aderente, per il collaboratore familiare dell'impresa Aderente e per il Prosecutore volontario nonché per i relativi familiari

10.1 Il contributo per ciascun Iscritto e per il relativo Nucleo familiare deve essere versato dall'Iscritto stesso con cadenza annuale (intesa come anno solare 1° gennaio – 31 dicembre) in via anticipata, ovvero entro e non oltre il mese precedente a quello di iscrizione al Fondo.

10.2 Successivamente, qualora l'Iscritto - entro il 31 ottobre di ogni anno - non comunichi formale recesso dal Fondo, l'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e l'Iscritto dovrà adempiere al proprio obbligo contributivo entro e non oltre il 31.12.

10.3 Nel caso in cui l'iscrizione venga presentata nel corso dell'anno solare, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di iscrizione.

Articolo 11 - Ritardato e mancato versamento dei contributi

11.1 Nel caso di pagamenti incompleti o mancanti il Fondo sollecita il versamento dell'importo mancante, riservandosi la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione delle Prestazioni agli Iscritti e relativi Aventi Diritto. Per tale irregolarità contributiva i Soci/Aderenti sono responsabili nei confronti del dipendente Iscritto non solo per omissione contributiva, ma anche per mancata erogazione delle Prestazioni. Pertanto, l'Iscritto ha facoltà di richiedere l'erogazione della Prestazione direttamente al rispettivo Socio/Aderente.

11.2 Nel caso di ritardato pagamento dei contributi superiore ai 30 (trenta) giorni rispetto al termine del periodo di riferimento, il Fondo provvede a darne comunicazione al fine di consentir loro di regolarizzare la posizione contributiva. Il Fondo si riserva in tali casi di applicare un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale o di richiedere il risarcimento del danno.

11.3 Il mancato versamento dei contributi comporta la sospensione dell'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti e relativi Aventi Diritto fin dall'inizio della mensilità non coperta da contribuzione.

11.4 Il Fondo ricevuto il pagamento dei contributi arretrati si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle Prestazioni, dandone conferma ai Soci/Aderenti e agli Iscritti.

PRESTAZIONI

Articolo 12 – Prestazioni

12.1 Il Fondo, così come previsto dall'Art. 3 dello Statuto, eroga le Prestazioni in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

12.2 Per quanto riguarda l'elenco delle Prestazioni e le modalità di richiesta delle stesse si rimanda al Nomenclatore delle Prestazioni allegato al presente Regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale e depositato presso l'Anagrafe.

12.3 Per quanto riguarda la decorrenza delle Prestazioni in favore degli Iscritti al Fondo e relativi Aventi Diritto si rimanda a quanto previsto all'Art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 13 – Decorrenza delle Prestazioni

13.1 La data di decorrenza delle Prestazioni dipende dalla tipologia di iscrizione come di seguito indicata:

- per le iscrizioni dei dipendenti dei Soci (esclusi quelli che si iscrivono volontariamente) e degli Aderenti:

la data di decorrenza delle prestazioni decorre dal mese di assunzione purché i Soci e gli Aderenti abbiano versato il contributo;

- per le iscrizioni degli Aventi Diritto, quali coniuge fiscalmente a carico e neonati fino ai 12 mesi, da parte dell'Iscritto in forma gratuita: la data di decorrenza delle prestazioni decorre dal mese successivo a quello di loro richiesta di iscrizione e retroattivamente per i neonati;
- per le iscrizioni degli Iscritti e Aventi Diritto che hanno versato il contributo volontariamente: la data di decorrenza delle prestazioni decorre dal mese successivo a quello di loro richiesta di iscrizione purché l'Iscritto abbia versato il contributo.

13.2 La validità dell'iscrizione per l'Iscritto e per i relativi Aventi Diritto cessa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto lavorativo dell'Iscritto stesso.
Per tutti gli altri soggetti il mancato versamento dei contributi fa sospendere l'erogazione delle Prestazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi del Fondo

14.1 Il Fondo mette a disposizione dei propri Soci, Aderenti e Iscritti sul Sito le modalità con cui possono essere richieste le informazioni sul funzionamento, sulle regole applicate dal Fondo per l'adesione, nonché sul versamento dei contributi e sull'Iscrizione dei dipendenti.

Articolo 15 - Privacy e Tutela dei dati personali anche relativi alla salute

15.1 Tutti i dati relativi ai Soci, Aderenti, Prosecutori volontari, Iscritti e Aventi Diritto persone fisiche saranno trattati dal Fondo (quale Titolare del Trattamento), nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003 e sue s.m.i. e delle ulteriori normative comunitarie e nazionali che saranno tempo per tempo suscettibili di applicazione alle attività di trattamento dei dati personali svolte dal Fondo stesso.

Articolo 16 – Modifiche al Regolamento e al/i Nomenclatore/i

16.1 Il presente Regolamento comprensivo dell'allegato Nomenclatore delle Prestazioni potrà essere modificato dall'Assemblea dei Delegati, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 17- Norma di Rinvio

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nel Nomenclatore delle Prestazioni, s'intendono richiamate le norme dello Statuto, della Guida illustrativa sul funzionamento di Sani-Fonds e le delibere del Consiglio di amministrazione.
17.2 Per le definizioni qui non riportate si rinvia alle definizioni presenti nello Statuto.